

# TI\_GERICHTE 12.1997.4 vom 7. April 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-04-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.4)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.4 du 7 avril 1997

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.4 del 7 aprile 1997

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

L'art. 61 cpv. 2 LCS stabilisce che un detentore risponde verso un altro dei danni materiali conseguenti ad un sinistro della circolazione solo se, fatte salve altre eventualità che qui non ricorrono, la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa del detentore convenuto. Oltre a stabilire un preciso onere probatorio a carico del procedente ( II CCA 24 gennaio 1996 in re M. e S./V.R. e W), la norma implica che in caso di colpe concomitanti dei detentori coinvolti il danno deve essere sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di causalità tra la colpa e l'insorgenza del danno ( ICCTF 26 agosto 1993 in re M. e R. SA/M. e Z.).

### E. 2

Secondo l'art. 86 LCS nel giudizio su pretese derivanti da sinistro della circolazione il giudice apprezza i fatti senza essere vincolato dalle disposizioni della procedura cantonale concernenti le prove. Scopo della norma è quello di concedere al giudice la massima libertà di apprezzamento possibile circa la determinazione dei fatti ( Bussy/Rusconi , Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, Losanna, 1996, n. 2.1 ad art. 86 LCS). Essa non è comunque inconciliabile con l'art. 90 CPC, secondo la quale il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento a dipendenza delle risultanze di causa, e di questo dà ragione nella sentenza, e con il principio secondo cui l'istanza chiamata a verificare l'apprezzamento operato dal primo giudice non se ne discosterà in assenza di un valido motivo ( II CCA

### E. 7

gennaio 1997 \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 16 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_, sono condannati in solido a pagare a \_\_\_\_\_, fr. 10'693.15 oltre interessi al 5% dal 23 settembre 1994. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 100.--, da anticipare dall'attore, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono a carico dei convenuti in solido, che, sempre in solido, rifonderanno all'attore complessivi fr. 900.-- per parte di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 580.-- b) spese \_\_\_\_\_ fr. 20.-- T o t a l e \_\_\_\_\_ fr. 600.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono a carico dei convenuti in solido, che, sempre in solido, rifonderanno all'attore complessivi fr. 700.-- per ripetibili parziali di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale  
d'appello Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.